

PK-SBV



Pensionskasse Schweizerischer Baumeisterverband
Caisse de pensions Société Suisse des Entrepreneurs
Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari- Costruttori

Regolamento di previdenza In vigore dal 1° gennaio 2006

Appendice (in vigore dal 1° luglio 2009)

Regolamento di previdenza CP-SSIC

Sommario

A	Regolamento di previdenza.....	4
1	Denominazione e scopo della CP-SSIC	4
2	Adesione alla CP-SSIC.....	4
3	Denominazione degli assicurati	5
4	Mantenimento facoltativo dell'assicurazione	5
5	Obbligo di assicurazione	6
6	Inizio e fine della copertura assicurativa	6
7	Salario annuale assicurato (coordinato).....	7
8	Obbligo di contribuzione: inizio e fine.....	8
9	Prestazione d'entrata e apporto d'acquisto	8
10	Importo ed utilizzazione dei contributi	9
11	Informazione agli assicurati	9
12	Riscossione e pagamento dei contributi	9
13	Prestazioni di vecchiaia	10
13.1	Pensionamento ordinario	10
13.2	Pensionamento anticipato.....	10
13.3	Rendite per figli di pensionati.....	10
14	Prestazioni d'invalidità.....	11
15	Prestazioni ai superstiti	12
15.1	Prestazioni al coniuge.....	12
15.2	Rendita per orfani	12
15.3	Capitale al decesso.....	13
16	Coordinamento con altre assicurazioni	13
17	Rapporto con terzi responsabili.....	14
18	Compensazione con crediti.....	14
19	Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro	14
19.1	Importo della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio)	14
19.2	Forma della prestazione d'uscita	14
20	Disposizioni comuni in merito alle prestazioni.....	15
20.1	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	15
20.2	Forma delle prestazioni.....	15
20.3	Motivazione dei diritti / pagamento della rendita	15
20.4	Divieto di cessione	15
21	Divorzio	16
22	Prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.....	16
23	Osservanza delle disposizioni della LPP	17
24	LPP Plus/assicurazione sovraobbligatoria	17

Regolamento di previdenza CP-SSIC

25	LPP Plus – obbligo di assicurazione	17
25.1	Cambiamento di piano assicurativo	17
25.2	Cerchia delle persone assicurate.....	17
25.3	Salario annuale assicurato.....	17
25.4	Accrediti di vecchiaia	18
25.5	Finanziamento dei contributi	18
25.6	Prestazioni minime.....	18
25.7	Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro	18
25.8	Adeguamento al carovita	18
25.9	Versamenti facoltativi.....	18
26	Consiglio di fondazione e amministrazione.....	19
27	Obbligo di conteggio e di pagamento.....	19
28	Obbligo di informazione e di notifica	19
29	Trattamento dei dati	20
30	Obbligo di mantenere il segreto	20
31	Equilibrio finanziario / copertura insufficiente	20
32	Risoluzione della convenzione per adesione / liquidazione parziale.....	21
33	Foro competente.....	21
34	Disposizioni transitorie	21
35	Entrata in vigore e modifiche del Regolamento di previdenza	21
B	Appendice (in vigore dal 1° gennaio 2008)	22
1	Piano di previdenza	22
2	Tabella per l'acquisto nell'assicurazione base	24
3	Tabella per l'acquisto LPP Plus	26

Regolamento di previdenza CP-SSIC

A Regolamento di previdenza

Parte generale

1 Denominazione e scopo della CP-SSIC

1. Sotto la denominazione di "CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori", esiste una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero. Essa è stata istituita mediante atto pubblico dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.

2. La CP-SSIC è un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 2 LPP e degli articoli 331 e seguenti CO; essa è iscritta sotto questa denominazione nel Registro della previdenza professionale.

3. Essa ha lo scopo di permettere alle ditte membro della SSIC e ad associazioni consociate:

- di rispettare le prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze (assicurazione base),
- di stipulare una previdenza con prestazioni superiori a quelle obbligatorie previste dalla legge (LPP Plus).

4. La CP-SSIC può assicurare le prestazioni assicurative, del tutto o in parte, presso una o più compagnie di assicurazioni.

2 Adesione alla CP-SSIC

1. Possono aderire alla CP-SSIC le imprese di costruzione principale e delle imprese affini, sempre che si impegnino ad assicurare, secondo le disposizioni del presente Regolamento,

- o tutto il loro personale,
- o dei gruppi distinti di salariati, definiti esattamente nella convenzione per adesione.

Non è ammessa l'assicurazione di singoli salariati assunti dalla ditta membro.

2. Gli indipendenti possono richiedere l'assicurazione facoltativa presso la CP-SSIC.

3. L'adesione di una ditta membro è effettuata per un periodo minimo di 5 anni. Trascorso questo periodo, l'adesione sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, sempre che non sia stata disdetta ai sensi dell'articolo 2.5 da parte della ditta membro.

4. Il passaggio dall'assicurazione LPP Plus all'assicurazione base e viceversa è ammesso per la fine di ogni anno civile, osservando un termine di notifica di sei mesi.

5. Trascorso il periodo minimo ai sensi dell'articolo 2.3, l'uscita di una ditta membro dalla CP-SSIC è ammessa, con l'accordo degli assicurati, per la fine di ogni anno, osservando un termine di disdetta di sei mesi. Rimane riservata l'uscita immediata a seguito di liquidazione o fallimento.

6. In caso di ripetute violazioni del Regolamento, la CP-SSIC ha il diritto di rescindere unilateralmente la convenzione per adesione alla data più vicina ammessa, senza ri-

Regolamento di previdenza CP-SSIC

spettare la durata minima contrattuale. Il costo supplementare che ne risulta va a carico della ditta membro.

3 Denominazione degli assicurati

Allorché la distinzione del sesso non è rilevante nel contesto della previdenza, le salariate, i salariati e gli indipendenti affiliati alla CP-SSIC sono denominati "il salariato" o "l'assicurato". Qualora i diritti previdenziali dipendano dal sesso e/o da altri criteri, sarà aggiunta una precisazione, oppure la distinzione risulterà direttamente dalla forma grammaticale. Per quanto concerne il diritto a prestazioni, sotto la denominazione "gli assicurati" si intendono anche le persone aventi diritto a prestazioni d'invalidità della CP-SSIC (rendita e/o esenzione dai contributi).

4 Mantenimento facoltativo dell'assicurazione

1. Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria perché riscuotono una rendita transitoria della Fondazione pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione PEAN), possono mantenere la loro previdenza di vecchiaia presso la CP-SSIC.
2. Il mantenimento dell'assicurazione esclude il pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 13.2 del Regolamento.
3. È mantenuta solo l'assicurazione di risparmio con accrediti di vecchiaia annui.
4. Durante il periodo in cui l'assicurazione è mantenuta a titolo facoltativo e fino all'età ordinaria di pensionamento, l'assicurazione per l'invalidità e il decesso è soppressa, ad eccezione del capitale al decesso ai sensi dell'articolo 15.3 del Regolamento. Qualora l'assicurato lasciasse un coniuge superstite o dei figli che avrebbero diritto a una rendita nel quadro dell'assicurazione obbligatoria, l'intero avere di vecchiaia sarà corrisposto sotto forma di capitale al decesso.
5. Il mantenimento della previdenza deve essere comunicato alla CP-SSIC al più tardi quando inizia la corresponsione delle prestazioni della Fondazione PEAN.
6. Il prelievo anticipato in capitale ai sensi dell'articolo 20.2.4 è escluso durante il periodo di riscossione della rendita transitoria della Fondazione PEAN.
7. Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati dalla Fondazione PEAN e accreditati al conto di vecchiaia sotto forma di versamento unico.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

L'assicurazione base della CP-SSIC

(Assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)

Obbligo di assicurazione e di contribuzione

5 Obbligo di assicurazione

1. Sono soggetti all'assicurazione base (LPP) tutti i salariati designati dalla ditta membro secondo la convenzione per adesione, sempre che abbiano già compiuto 17 anni e il loro salario soggetto all'AVS superi il salario minimo ai sensi della LPP.
2. I salariati assunti per un breve periodo, quali i cottimisti dipendenti e i dimoranti temporanei, devono essere assicurati nella maniera seguente:
 - i salariati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a tre mesi devono essere assicurati a partire dal momento in cui entrano in servizio;
 - i salariati con un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi o meno non devono essere assicurati ai sensi della legge. In caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre il periodo di tre mesi, tali salariati dovranno essere però assicurati dal momento in cui è stato concordato il prolungamento, al più tardi comunque a partire dal 4° mese.
3. Se al momento dell'affiliazione alla CP-SSIC o anteriormente una persona non è completamente abile al lavoro, senza essere però considerata invalida ai sensi della LPP per tale inabilità al lavoro, e la causa di tale inabilità al lavoro porta all'invalidità o al decesso entro il periodo determinante secondo la LPP, non sussisterà alcun diritto a prestazioni ai sensi del presente Regolamento. Se all'inizio dell'inabilità al lavoro tale persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza, lo stesso sarà competente per la corresponsione di prestazioni.
4. Non sono soggetti all'obbligo di assicurazione:
 - le persone invalide almeno in ragione del 70 % ai sensi dell'AI,
 - i salariati che sono già obbligatoriamente assicurati altrove per un'attività lucrativa a titolo principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

6 Inizio e fine della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa del salariato presso la CP-SSIC inizia:
 - o il giorno in cui il suo datore di lavoro aderisce alla CP-SSIC,
 - o il giorno in cui, in virtù dell'assunzione, entra o avrebbe dovuto entrare in servizio, in ogni caso comunque a partire dal momento in cui egli si avvia al lavoro in Svizzera,
 - non prima però del 1° gennaio che segue il suo 17° compleanno.
2. I datori di lavoro hanno l'obbligo di notificare i loro salariati alla CP-SSIC per l'inizio dell'assicurazione.
3. La copertura assicurativa degli indipendenti ha effetto dall'inizio dell'assicurazione notificato, non prima tuttavia che la CP-SSIC abbia ricevuto la domanda d'ammissione.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

4. Per l'assicurazione facoltativa degli indipendenti e per tutte le persone che fanno domanda d'affiliazione alla LPP Plus ai sensi degli articoli 24 e seguenti, la CP-SSIC può disporre riserve per motivi di salute in merito ai rischi di decesso e d'invalidità, valide per un periodo massimo di tre anni. Una riserva non è ammessa se la persona indipendente era stata assicurata obbligatoriamente per almeno sei mesi e chiede l'assicurazione facoltativa entro un anno.

5. L'assicurazione ha fine

- quando termina il rapporto di lavoro senza che nasca il diritto a una prestazione previdenziale,
- se il salario soggetto all'AVS non raggiunge più il salario minimo per l'ammissione (vedi Appendice 1.1), fatta riserva di una riduzione solo temporanea,
- quando è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento.

6. Per i rischi d'invalidità e di decesso, l'assicurato rimane assicurato presso la CP-SSIC durante il mese che segue la risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora venga stipulato un nuovo rapporto di previdenza entro tale periodo, sarà competente il nuovo istituto di previdenza.

7. Se la CP-SSIC è tenuta a corrispondere prestazioni ai superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, la stessa dovrà essere restituita nella misura necessaria alla corresponsione delle prestazioni ai superstiti o d'invalidità. In mancanza di restituzione, le prestazioni ai superstiti e d'invalidità saranno ridotte.

7 Salario annuale assicurato (coordinato)

1. Il salario annuale assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi, degli accrediti di vecchiaia come pure delle prestazioni assicurative e di libero passaggio.

2. Per il calcolo del salario coordinato si applicano le disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), articoli 7 e 8 LPP. Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'AI, gli importi limite sono ridotti in relazione al grado AI, ai sensi dell'articolo 4 OPP2 (cf. Appendice 1.2). Il datore di lavoro può, con il consenso dei suoi dipendenti, ridurre il tasso di coordinamento in attinenza della percentuale dell'attività di lavoro, per tutti i dipendenti a tempo parziale del membro affiliato.

3. Il salario annuale assicurato è determinato conformemente alla "Tabella per il calcolo del salario annuale rispettivamente mensile coordinato e dei contributi mensili dell'assicurato". Tale tabella è riveduta ad ogni modifica della trattenuta di coordinamento o delle quote di contribuzione ed è parte integrante del presente Regolamento. La base è il salario mensile od orario concordato.

4. Il salario annuale assicurato è determinato all'inizio dell'anno o all'affiliazione dell'assicurato.

5. Di regola, il salario annuale assicurato rimane invariato nel corso di un anno civile.

6. Le ditte membro devono notificare per iscritto i salari. In mancanza di notifica scritta da parte della ditta membro, rimarrà in vigore il salario annuale assicurato dichiarato anteriormente.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

8 Obbligo di contribuzione: inizio e fine

1. L'obbligo di contribuzione inizia

- per i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio, comprese le spese amministrative), il 1° gennaio che segue il 17° compleanno,
- addizionalmente per le prestazioni di vecchiaia, il 1° gennaio che segue il 24° compleanno,
- al momento dell'entrata in servizio presso la ditta membro, precisamente il 1° giorno del mese che segue l'inizio del rapporto di lavoro o coincide con lo stesso.

2. L'obbligo di contribuzione termina

- alla fine del mese nel corso del quale è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (cf. Appendice 1.3),
- in caso di decesso dell'assicurato,
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
- se il salario minimo ai sensi dell'articolo 7.2 non è più raggiunto permanentemente.

3. Per il mese d'uscita è dovuto il contributo mensile intero.

4. L'avviso di uscita di un assicurato deve essere inviato per iscritto alla CP-SSIC entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

5. In caso di inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio (vedi articolo 14.6), i contributi sono dovuti durante i primi sei mesi. Su richiesta, l'assicurazione sarà mantenuta esente da contributi a partire dal settimo mese. Se la notifica in merito all'inabilità al lavoro è inoltrata in ritardo, i contributi versati in eccesso fino alla data della notifica non saranno rimborsati.

6. Le interruzioni di lavoro dovute ad intemperie o a riduzione dell'orario di lavoro non danno diritto alla riduzione del salario assicurato.

9 Prestazione d'entrata e apporto d'acquisto

1. La prestazione d'uscita proveniente da rapporti previdenziali precedenti deve essere trasferita alla CP-SSIC quale prestazione d'entrata. La stessa è accreditata all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia.

2. Un assicurato può, prima che nasca il diritto a prestazioni previdenziali e fino a tre anni prima del pensionamento, acquistare le prestazioni mancanti alle prestazioni regolamentari massime. In caso di inabilità al lavoro totale, l'acquisto non è più ammesso.

3. Un acquisto può essere effettuato soltanto a condizione che gli eventuali prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati completamente.

4. L'importo massimo d'acquisto nell'assicurazione base risulta dalla differenza fra le prestazioni regolamentari massime e l'avere di vecchiaia già disponibile (cf. Appendice 2).

5. Le prestazioni che risultano da un acquisto non potranno essere rimosse in capitale dalla CP-SSIC durante i tre anni seguenti l'acquisto.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

10 Importo ed utilizzazione dei contributi

1. Il contributo per l'assicurazione rischio, le spese amministrative e la costituzione di riserve sono specificati all'Appendice 1.11. Tale tasso di premio è riveduto annualmente dal Consiglio di fondazione.

2. Esso è utilizzato per

- l'assicurazione delle prestazioni di decesso e d'invalidità,
- l'adeguamento delle relative rendite all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 20.1.1,
- la costituzione di riserve per le riserve tecniche,
- le spese amministrative.

3. Il contributo per le prestazioni di vecchiaia (accrediti di vecchiaia) dipende dall'età dell'assicurato (cf. Appendice 1.6). Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati individualmente all'assicurato e fruttano interessi.

4. L'età dell'assicurato determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

5. Oltre al contributo rischio, per tutti gli assicurati possono essere riscossi contributi anche per:

- il Fondo di garanzia nazionale secondo la decisione del Consiglio federale,
- il finanziamento di indennità di carovita,
- il risanamento (cf. articolo 31.3).

11 Informazione agli assicurati

1. Annualmente, la CP-SSIC informa gli assicurati mediante un certificato d'assicurazione

- sui loro diritti a prestazioni, il salario coordinato, il tasso di contribuzione e l'avere di vecchiaia,
- sull'organizzazione e il finanziamento,
- sui membri dell'organo paritetico.

2. Il certificato d'assicurazione è inviato in due copie al datore di lavoro, il quale deve consegnare l'originale al salariato.

12 Riscossione e pagamento dei contributi

1. Almeno la metà del contributo va a carico del datore di lavoro. Il contributo del salariato è trattenuto sul suo salario dal datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro deve alla CP-SSIC i contributi dei salariati e del datore di lavoro.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

Prestazioni dell'assicurazione base

13 Prestazioni di vecchiaia

13.1 Pensionamento ordinario

1. Il diritto a prestazioni di vecchiaia è disciplinato dall'articolo 13 LPP.
2. L'importo della rendita di vecchiaia risulta dall'avere di vecchiaia disponibile al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento, moltiplicato per l'aliquota di conversione (cf. Appendice 1.4).
 - L'aliquota di conversione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP corrisponde a quella fissata dal Consiglio federale.
 - Per la parte sovraobbligatoria dell'assicurazione, l'aliquota di conversione è fissata dal Consiglio di fondazione (cf. Appendice 1.4).
3. L'avere di vecchiaia è composto
 - degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 10.3 accreditati a favore dell'assicurato nel periodo della sua appartenenza alla CP-SSIC,
 - delle prestazioni d'uscita e degli averi di libero passaggio apportati nonché degli acquisti e versamenti facoltativi effettuati, dedotti gli eventuali prelievi anticipati,
 - degli interessi accreditati in base agli importi suddetti.
4. La forma e l'importo degli interessi sull'avere di vecchiaia si conformano, come minimo, alle disposizioni emesse dal Consiglio federale. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse.

13.2 Pensionamento anticipato

1. Gli assicurati che non riscuotono né prestazioni d'invalidità (rendita e/o esenzione dai contributi) né una rendita transitoria della Fondazione PEAN, possono chiedere la corresponsione di prestazioni di vecchiaia anticipate al più presto cinque anni prima di raggiungere l'età di pensionamento fissata all'articolo 13.1.1, sempre che abbandonino definitivamente l'attività remunerativa. La relativa domanda deve essere inoltrata alla CP-SSIC al più tardi con tre mesi di anticipo.
2. L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia disponibile alla scadenza della prima rendita. La rendita di vecchiaia è calcolata applicando un'aliquota di conversione ridotta secondo principi attuariali ai sensi dell'Appendice 1.4.
3. L'importo del capitale di vecchiaia di un assicurato che usufruisce dell'opzione in capitale ai sensi dell'articolo 20.2.4 è pari all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

13.3 Rendite per figli di pensionati

Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto per ogni suo figlio che, in caso di decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per figli di pensionati dell'importo equivalente alla rendita per orfani.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

14 Prestazioni d'invalidità

1. Hanno diritto a prestazioni d'invalidità le persone che sono invalide almeno in ragione del 40 % ai sensi dell'AI, sempre che siano state assicurate presso la CP-SSIC al momento in cui si è manifestata l'inabilità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Rimangono riservati gli articoli 16 e 17.

2. Per la CP-SSIC l'obbligo di corrispondere prestazioni nasce quando inizia quello dell'AI federale, tuttavia non prima che si siano estinti gli eventuali diritti al salario o alle indennità giornaliere per malattia, sempre che quest'ultime corrispondano almeno all'80 % del salario venuto a mancare e che l'assicurazione d'indennità giornaliere per malattia sia stata finanziata dal datore di lavoro almeno in ragione del 50 %. Non vi sarà obbligo di corrispondere prestazioni se il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40 %. Tale obbligo si estingue al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento (diritto a prestazioni di vecchiaia) o in caso di decesso.

3. L'importo della rendita d'invalidità risulta dall'aver di vecchiaia determinante. Lo stesso è composto

- dell'aver di vecchiaia accumulato dall'assicurato fino al momento in cui nasce il diritto alla rendita d'invalidità,
- della somma dei futuri accrediti di vecchiaia, senza interessi, per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento, calcolati in base all'ultimo salario annuale assicurato in vigore per l'assicurato in caso di completa capacità di guadagno.

4. La rendita d'invalidità è calcolata in base a questo avere di vecchiaia determinante applicando la stessa aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia (cf. Appendice 1.4).

5. La rendita d'invalidità è concessa come segue:

- una rendita d'invalidità intera, se l'assicurato è invalido almeno in ragione del 70 % ai sensi dell'AI,
- tre quarti di rendita, se è invalido almeno in ragione del 60 %,
- metà rendita, se è invalido almeno in ragione del 50 %,
- un quarto di rendita, se è invalido almeno in ragione del 40 %.

6. In caso di inabilità al lavoro dell'assicurato almeno in ragione del 40 % a seguito di malattia o infortunio per un periodo superiore a sei mesi, su richiesta motivata con certificato medico l'assicurazione è mantenuta esente da contributi nella proporzione dell'inabilità al lavoro o del grado d'invalidità a partire dal settimo mese (i contributi andranno a carico della CP-SSIC). L'esenzione dai contributi terminerà al più tardi quando l'assicurato raggiungerà l'età ordinaria di pensionamento (diritto a prestazioni di vecchiaia) o in caso di decesso antecedente.

7. Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto per ogni suo figlio che, in caso di decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per figli dell'importo equivalente alla rendita per orfani. Per il calcolo della rendita per figli si applicano le stesse regole adottate per la rendita d'invalidità.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

15 Prestazioni ai superstiti

15.1 Prestazioni al coniuge

1. Il diritto a una rendita al coniuge nasce al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, sempre che, al momento del decesso, il coniuge superstite

- debba provvedere al mantenimento di uno o più figli, oppure
- abbia già compiuto 45 anni e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

2. La rendita al coniuge è esigibile dal 1° giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato o del pensionato. Essa è corrisposta vita natural durante, tuttavia non oltre il momento in cui l'avente diritto si risposa. Rimangono riservati gli articoli 16 e 17.

3. Al decesso di un assicurato, la rendita al coniuge è pari al 60 % della rendita d'invalidità intera; al decesso di un pensionato, essa è pari al 60 % della rendita di vecchiaia.

4. Il coniuge superstite che non soddisfa le condizioni dell'articolo 15.1.1 ha diritto a una liquidazione unica pari a tre rendite al coniuge annue. In caso di decesso prima dell'età di pensionamento, la liquidazione corrisponde però almeno al 50 % dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso. Rimangono riservati gli articoli 16 e 17.

5. In caso di decesso di un assicurato divorziato, il coniuge divorziato è equiparato al coniuge, sempre che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato abbia diritto a una rendita o a una liquidazione in capitale in luogo della rendita vitalizia.

6. Le prestazioni della CP-SSIC saranno tuttavia ridotte nella misura in cui, insieme alle prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare dell'AVS/AI e della LAINF, superino l'importo del diritto che risulta dalla sentenza di divorzio.

15.2 Rendita per orfani

1. I figli del defunto hanno diritto a rendite per orfani, i figli accolti solo a condizione che il defunto abbia dovuto provvedere al loro mantenimento.

2. Al decesso di un assicurato, la rendita per orfani è pari al 20 % della rendita d'invalidità intera; al decesso di un pensionato, essa è pari al 20 % della rendita di vecchiaia.

3. Il diritto alla rendita per orfani nasce al momento del decesso di un assicurato o pensionato. Esso si estingue al decesso o al 18° compleanno dell'orfano.

4. Il diritto alla rendita per figli si estingue al decesso o al 18° compleanno del figlio. Il diritto sussiste oltre tale età, tuttavia non oltre il 25° compleanno, per

- i figli in formazione che non esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa a titolo principale, fino alla fine della formazione,
- i figli invalidi almeno in ragione del 70 %, finché non acquistino la capacità di guadagno.

Rimangono riservati gli articoli 16 e 17.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

15.3 Capitale al decesso

1. Se un assicurato decede prima di raggiungere l'età di pensionamento e non ne risulta alcun diritto a una rendita al coniuge o per orfani ai sensi degli articoli 15.1 e 15.2, sarà esigibile un capitale al decesso.

2. Hanno diritto al capitale al decesso:

- il coniuge superstite dell'assicurato (vedi articolo 15.1.4); in mancanza dello stesso:
- le persone fisiche che l'assicurato aveva sussidiato in modo preminente, oppure la persona che aveva convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in mancanza delle stesse:
- i figli dell'assicurato che non hanno diritto a una rendita ai sensi dell'articolo 15.2; in mancanza degli stessi:
- i genitori dell'assicurato.

Qualora nel seno di un gruppo di aventi diritto vi fosse più di un beneficiario, il capitale al decesso regolamentare sarà ripartito proporzionalmente (pro capite).

3. In mancanza di tali aventi diritto, il capitale al decesso sarà devoluto a favore della CP-SSIC. È quindi esclusa ogni altra pretesa in base al diritto successorio.

4. Il capitale al decesso è pari al 50 % dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso, a favore del coniuge superstite comunque almeno all'importo di tre rendite al coniuge annue (vedi articolo 15.1.4).

16 Coordinamento con altre assicurazioni

1. Fatta riserva delle disposizioni degli articoli da 16.2 a 16.4, le prestazioni della CP-SSIC sono corrisposte parallelamente alle prestazioni delle assicurazioni sociali statali (AVS/AI, Assicurazione contro gli infortuni, Assicurazione militare).

2. La CP-SSIC ridurrà le sue prestazioni di vecchiaia, ai superstiti e d'invalidità nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili ai sensi dell'articolo 24 OPP2, superino il 90 % del presunto guadagno venuto a mancare.

3. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o perché l'assicurato si oppone a provvedimenti d'integrazione dell'AI, la CP-SSIC ridurrà le sue prestazioni nella stessa proporzione.

4. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare riduce le sue prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato per colpa dell'avente diritto, la CP-SSIC non compenserà la riduzione delle prestazioni. Essa calolerà le sue prestazioni ai sensi dell'articolo 16.2 come se non vi fosse alcuna riduzione di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione militare.

5. In ogni caso rimangono riservati l'esenzione dai contributi ai sensi dell'articolo 14.6 e il versamento del capitale al decesso ai sensi dell'articolo 15.3.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

17 Rapporto con terzi responsabili

Gli aventi diritto a prestazioni ai superstiti o d'invalidità sono tenuti a cedere i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino alla concorrenza delle prestazioni dovute dalla CP-SSIC. La CP-SSIC può differire il pagamento delle sue prestazioni finché la cessione dei diritti non sia stata effettuata.

18 Compensazione con crediti

1. La CP-SSIC esige la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente, con interessi.

2. I crediti nei confronti di un assicurato o pensionato ceduti alla Fondazione dalla ditta membro non possono essere compensati con prestazioni della CP-SSIC, a meno che non si tratti di contributi dovuti dall'assicurato.

19 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

19.1 Importo della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio)

Gli assicurati che escono dalla CP-SSIC prima che si manifesti un caso previdenziale hanno diritto a una prestazione d'uscita ai sensi dell'articolo 15 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP). Questa prestazione corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile ai sensi dell'articolo 13.1.3. Per effettuare il calcolo comparativo ai sensi dell'articolo 17 LFLP, sono dedotti i contributi ai sensi degli articoli 8.1 e 8.3.

19.2 Forma della prestazione d'uscita

1. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro ed è quindi affiliato a un nuovo istituto di previdenza, la CP-SSIC verserà la prestazione d'uscita a quest'ultimo.

2. Se l'assicurato non è affiliato a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita sarà trasferita su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio, secondo le disposizioni dell'assicurato.

3. Se la CP-SSIC non riceve le relative disposizioni per iscritto, trasferirà la prestazione d'uscita, con interessi, all'istituto collettore, non prima di sei mesi e non più tardi di due anni dalla manifestazione del caso di libero passaggio (articolo 60 LPP).

4. L'assicurazione di salariati stagionali può essere sospesa alla fine della stagione (mediante avviso di uscita) e riattivata all'inizio della prossima stagione (mediante nuova domanda d'ammissione).

5. Un assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se

- lascia definitivamente la Svizzera, fatta riserva dell'articolo 25f LFLP,
- intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, oppure
- la prestazione d'uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuale personale.

6. Il pagamento in contanti agli aventi diritto sposati è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può chiedere le relative prove.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

20 Disposizioni comuni in merito alle prestazioni

20.1 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

1. Le prestazioni minime secondo la LPP concernenti le rendite ai superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

2. Il primo adeguamento è effettuato il 1° gennaio che segue un periodo triennale. La parte sovraobbligatoria delle rendite è adeguata nell'ambito delle possibilità finanziarie della CP-SSIC ai sensi dell'articolo 20.1.2.

3. Il Consiglio di fondazione può adeguare, nell'ambito delle possibilità finanziarie della CP-SSIC, le rendite di vecchiaia e per figli di pensionati nonché le rendite al coniuge dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS.

20.2 Forma delle prestazioni

1. Di regola, le prestazioni assicurative sono corrisposte sotto forma di rendite.

2. Il diritto alla rendita sussiste fino alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o nel corso del quale il diritto si estingue in virtù delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10 %, la rendita al coniuge è inferiore al 6 %, la rendita per figli è inferiore al 2 % della rendita di vecchiaia semplice minima AVS vigente, in luogo della rendita sarà versata una liquidazione in capitale.

4. L'assicurato che gode di completa capacità di guadagno può esigere che, al momento in cui raggiunge l'età di pensionamento, il suo avere di vecchiaia gli sia versato, del tutto o in parte, sotto forma di capitale. All'invalido parziale è versata solo la parte dell'avere di vecchiaia che corrisponde alla sua capacità di guadagno.

5. L'assicurato deve inoltrare alla CP-SSIC la dichiarazione concernente la liquidazione in capitale, allegando il consenso scritto del coniuge, al più tardi sei mesi prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinario o anticipato. Con la liquidazione in capitale si estingue ogni altro diritto nei confronti della CP-SSIC che risulta dalla parte corrispondente alla capacità di guadagno. La decisione presa è irrevocabile.

20.3 Motivazione dei diritti / pagamento della rendita

1. Le prestazioni sono corrisposte allorché l'avente diritto ha inoltrato tutti i documenti richiesti dalla CP-SSIC comprovanti il suo diritto.

2. Le rendite sono versate a rate trimestrali, all'inizio di ogni trimestre.

3. L'avente diritto deve notificare una relazione di pagamento in Svizzera.

20.4 Divieto di cessione

I diritti nei confronti della CP-SSIC non possono essere né ceduti né costituiti in pegno. Rimane riservato l'articolo 22.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

21 Divorzio

1. In caso di divorzio secondo la legge svizzera, il tribunale competente si pronuncia sul diritto del coniuge a una parte della prestazione di libero passaggio acquisita nel periodo di matrimonio.
2. In caso di una sentenza di divorzio estera che si pronuncia sulla ripartizione di averi previdenziali disponibili presso un istituto di previdenza svizzero, l'assicurato dovrà chiedere al giudice civile competente alla sede della Fondazione una dichiarazione d'esecutorietà.
3. L'importo e l'utilizzazione di un diritto di libero passaggio risultano dalla sentenza giudiziaria definitiva. Di conseguenza, l'avere di vecchiaia sarà ridotto, in primo luogo l'eventuale parte sovraobbligatoria e, nella misura in cui questa non sia sufficiente, anche la parte obbligatoria. Le prestazioni che risultano dall'avere di vecchiaia saranno ridotte in proporzione.
4. L'assicurato ha la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita. In questo caso, le sue prestazioni previdenziali aumenteranno in proporzione.
5. Le prestazioni di libero passaggio apportate a seguito di divorzio sono destinate ad aumentare l'avere di vecchiaia.

22 Prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

1. Nel quadro della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17/12/1993 (LPPA), l'assicurato può utilizzare i fondi della previdenza professionale per una proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
2. Sono considerate forme di promozione della proprietà d'abitazioni: il prelievo anticipato e la costituzione in pegno dei relativi fondi previdenziali.
3. Su richiesta scritta, la CP-SSIC fornisce all'assicurato le informazioni riguardanti:
 - il capitale previdenziale disponibile per la proprietà d'abitazioni,
 - l'eventuale riduzione di prestazioni collegata al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno,
 - la possibilità di compensare la riduzione delle prestazioni di previdenza in caso di decesso o invalidità che risulta dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno,
 - l'imposizione fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno,
 - il diritto di chiedere, in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo un'eventuale realizzazione del pegno, la restituzione delle imposte pagate nonché i termini da rispettare.
4. La decisione relativa all'impiego dei fondi previdenziali o alla forma di promozione della proprietà d'abitazioni incombe unicamente all'assicurato. La CP-SSIC mette a disposizione le informazioni e i servizi previsti nel quadro della legge ed esige la relativa partecipazione alle spese (cf. Appendice 1.12).
5. Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno dei fondi previdenziali devono essere utilizzati gli appositi moduli messi a disposizione dalla CP-SSIC (Que-

Regolamento di previdenza CP-SSIC

stonario per l'assicurato, Prospetto, Convenzione di prelievo anticipato), i quali comprendono i dati dettagliati necessari.

6. Gli assicurati sposati devono presentare additionally il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può chiedere le relative prove.

23 Osservanza delle disposizioni della LPP

In mancanza di regolamentazione particolare nel presente Regolamento, la CP-SSIC applicherà le disposizioni vincolanti della LPP o delle sue ordinanze.

Disposizioni derogatorie per il piano di previdenza LPP Plus/assicurazione sovraobbligatoria

24 LPP Plus/assicurazione sovraobbligatoria

I seguenti articoli disciplinano le disposizioni derogatorie all'assicurazione base per il piano di previdenza LPP Plus. In mancanza di una deroga, si applicheranno le disposizioni del Regolamento di previdenza relative all'assicurazione base.

25 LPP Plus – obbligo di assicurazione

25.1 Cambiamento di piano assicurativo

Termite preavviso, il cambiamento di piano è ammesso per l'inizio di ogni anno. A tale scopo è necessario il consenso del personale.

25.2 Cerchia delle persone assicurate

1. In aggiunta all'articolo 5.1, la ditta membro può assicurare nel piano di previdenza LPP Plus tutti i salariati o gruppi distinti di persone (per esempio: la direzione; il personale amministrativo; il personale tecnico; i direttori dei lavori edili, capi muratori e capomastri).

2. La ditta membro suddivide i salariati in gruppi di persone (articolo 25.2.1), determina il piano di previdenza per ogni gruppo e lo specifica nella convenzione per adesione.

3. Ogni nuovo salariato deve essere notificato mediante il modulo di domanda adeguato (tipo A o tipo B).

25.3 Salario annuale assicurato

1. Per gli assicurati del piano di previdenza LPP Plus è considerata quella parte del salario annuale soggetto all'AVS compresa fra l'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS vigente (trattenuta di coordinamento) e sette volte tale importo. Un salario annuale assicurato inferiore a 1/8 dell'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS sarà arrotondato a questo ottavo.

2. In aggiunta all'articolo 7.3, due tabelle complementari per il piano di previdenza LPP Plus sono approntate in analogia alla "Tabella per il calcolo del salario annuale rispettivamente mensile coordinato e dei contributi mensili dell'assicurato".

Regolamento di previdenza CP-SSIC

25.4 Accrediti di vecchiaia

I contributi per le prestazioni di vecchiaia (accrediti di vecchiaia) degli assicurati del piano di previdenza LPP Plus sono specificati all'Appendice 1.7.

25.5 Finanziamento dei contributi

1. In deroga all'articolo 10.1, la ditta membro deve specificare determinati gruppi di persone per i salariati assicurati nel piano di previdenza LPP Plus nonché il tipo di finanziamento dei contributi per ogni gruppo di persone (articolo 25.2).

2. Tipo A, finanziamento paritetico

La metà del contributo va a carico rispettivamente del salariato e del datore di lavoro. Per il calcolo del contributo del salariato si applica la "Tabella dei contributi CP LPP Plus tipo A (parità)"

3. Tipo B, finanziamento non paritetico

Il datore di lavoro prende in carico una quota superiore dell'importo totale. Per il calcolo del contributo del salariato si applica la "Tabella dei contributi CP LPP Plus tipo B".

4. La somma dei contributi del salariato ai sensi dell'articolo 8.1 è disciplinata dall'Appendice 1.10.

25.6 Prestazioni minime

1. In aggiunta all'articolo 15.1.4, le prestazioni del piano di previdenza LPP Plus si limitano alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

2. In aggiunta all'articolo 16.1, le prestazioni in caso di infortunio del piano di previdenza LPP Plus si limitano alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

25.7 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

L'articolo 19.1 è completato come segue:

- Il diritto ai sensi dell'articolo 18 LFLP deve essere dichiarato separatamente.

25.8 Adeguamento al carovita

1. Le prestazioni minime ai sensi della LPP concernenti le rendite ai superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le prescrizioni del Consiglio federale.

2. Il primo adeguamento è effettuato il 1° gennaio che segue un periodo triennale. La parte sovraobbligatoria delle rendite è adeguata nell'ambito delle possibilità finanziarie della CP-SSIC ai sensi dell'articolo 20.1.2.

25.9 Versamenti facoltativi

In aggiunta all'articolo 9.1 dell'assicurazione base LPP, si possono effettuare versamenti facoltativi fino alla concorrenza dell'importo massimo specificato all'Appendice 3.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

Organizzazione e amministrazione della CP-SSIC

26 Consiglio di fondazione e amministrazione

1. Il Consiglio di fondazione, composto in modo paritetico, è l'organo supremo della Fondazione. Esso gestisce gli affari della Fondazione, la rappresenta verso l'esterno e si occupa degli altri compiti conferitigli dalla Legge, dall'Atto di fondazione e dai Regolamenti. Esso può delegare singoli compiti e competenze a determinate commissioni paritetiche.
2. L'edizione e le modifiche dei Regolamenti sono di competenza del Consiglio di fondazione. Esso si pronuncia in tutti i casi non disciplinati dai Regolamenti.
3. La Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori è incaricata dell'amministrazione della CP-SSIC.

27 Obbligo di conteggio e di pagamento

1. L'amministrazione invia al datore di lavoro le fatture per i contributi dovuti ogni trimestre. Le stesse devono essere pagate entro il 10° giorno del mese seguente. In caso di ritardato pagamento si esigeranno degli interessi di mora.
2. Si applicano per analogia le disposizioni dell'AVS federale in merito alla riscossione dei contributi.
3. La CP-SSIC ha il diritto di delegare a terzi i controlli dei datori di lavoro.

28 Obbligo di informazione e di notifica

1. I datori di lavoro, gli assicurati nonché gli aventi diritto hanno l'obbligo di fornire alla CP-SSIC informazioni veritiere su tutti i fatti rilevanti per l'assicurazione e di consegnare tutti i documenti richiesti atti a determinare il diritto a prestazioni.
2. Di propria iniziativa devono essere notificati alla CP-SSIC immediatamente:
da parte del datore di lavoro:
 - l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, rispettivamente mediante i moduli Domanda d'ammissione e Avviso di uscita,
 - ogni incapacità di guadagno superiore a sei mesi e ogni modifica del grado di incapacità di guadagno,
 - la modifica dello stato civile di un assicurato.da parte dell'assicurato e/o avente diritto:
 - ogni modifica della situazione personale, sempre che influisca su diritti a prestazioni già esistenti, per esempio ogni modifica del grado di invalidità, il nuovo matrimonio del coniuge, la fine della formazione di un figlio.
3. La CP-SSIC declina ogni responsabilità per le conseguenze che risultano da una violazione degli obblighi menzionati all'articolo 28.2. Rispondono dei danni i datori di lavoro, gli assicurati o aventi diritto inadempienti.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

29 Trattamento dei dati

1. L'assicurato autorizza la CP-SSIC a trasmettere, nella misura opportuna, i dati personali necessari alla gestione della previdenza del personale a co-assicuratori, riassicuratori o altri assicuratori.
2. Qualora dovesse presentarsi un caso assicurativo o un aumento di prestazioni, l'assicurato ha l'obbligo di liberare dal segreto professionale gli enti ospedalieri, i medici e gli uffici pubblici, come pure altri terzi, e di autorizzarli a fornire le informazioni necessarie alla CP-SSIC.
3. Se l'assicurato non dovesse collaborare, le prestazioni o l'aumento di prestazioni potranno essere sospesi o rifiutati.

30 Obbligo di mantenere il segreto

I membri del Consiglio di fondazione, i loro rappresentanti, il personale dell'amministrazione e gli eventuali periti interpellati hanno l'obbligo di mantenere il segreto sui fatti personali degli assicurati nonché sugli affari confidenziali.

Disposizioni finali

31 Equilibrio finanziario / copertura insufficiente

1. La situazione finanziaria della CP-SSIC deve essere verificata periodicamente in base a principi attuariali. Il Consiglio di fondazione deve informare le ditte membro e l'autorità di vigilanza sul risultato di tali verifiche.
2. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP2, il Consiglio di fondazione determinerà, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le misure adeguate ad assorbire la copertura insufficiente. Se necessario, potranno in particolare essere adeguati ai mezzi disponibili gli interessi sugli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Va osservato il principio di proporzionalità.
3. Durante il periodo di copertura insufficiente notevole (grado di copertura ai sensi dell'articolo 44 OPP2 inferiore al 90 %), la CP-SSIC può riscuotere dagli assicurati e dalle ditte membro, osservando il principio di proporzionalità, dei contributi destinati a risanare la copertura insufficiente e fissare un tasso d'interesse sugli averi di vecchiaia LPP inferiore a quello minimo secondo la LPP. Il contributo della ditta membro deve essere almeno equivalente alla somma dei contributi degli assicurati. Un contributo può essere prelevato presso i pensionati soltanto su quella parte della rendita relativa agli aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari accordati negli ultimi 10 anni; tale contributo non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della rendita nel momento in cui è nato il diritto alla rendita rimane garantito. Il contributo dei pensionati è compensato con le rendite correnti.
4. Se la CP-SSIC presenta una copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 OPP2, il Consiglio di fondazione dovrà informarne l'autorità di vigilanza, le ditte membro, gli assicurati e i pensionati, indicando le misure fissate in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Regolamento di previdenza CP-SSIC

32 Risoluzione della convenzione per adesione / liquidazione parziale

In caso di risoluzione della convenzione per adesione o di liquidazione parziale ai sensi dell'articolo 53b LPP e dell'articolo 23 LFLP, alle persone uscenti spetta la prestazione d'uscita ai sensi dell'articolo 13.1.3 del Regolamento della CP-SSIC, maggiorata dei miglioramenti di prestazioni accreditati quale diritto ai fondi liberi, dedotto il costo della liquidazione, oppure la quota di un eventuale deficit. Sono determinanti le direttive emesse dal Consiglio di fondazione in merito alla risoluzione della convenzione per adesione e alla liquidazione parziale.

33 Foro competente

Foro competente è la sede o il domicilio svizzero dell'imputato oppure la sede dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto. Tutte le controversie relative al presente Regolamento sono soggette alla legislazione svizzera.

34 Disposizioni transitorie

1. Rimangono garantiti i diritti acquisiti relativi alle prestazioni assicurate e al finanziamento delle stesse ai sensi del regolamento del 1/1/1990 delle persone assicurate nell'assicurazione complementare della CP-SSIC il 31/12/1996.
2. Per le persone che il 31/12/2005 ricevevano una rendita della CP-SSIC, tale rendita e le future prestazioni ai superstiti che ne risultano continuano ad essere corrisposte unicamente secondo le disposizioni in vigore fino a tale data.

35 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento di previdenza

1. Il presente Regolamento sostituisce quello del 1° gennaio 1998 ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. La versione tedesca è considerata testo autentico.
2. Il Consiglio di fondazione può, entro i limiti delle disposizioni legali, modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.

Per il Consiglio di fondazione:

Ch. Häberli
Presidente

Dr. D. Lehmann
Vicepresidente

Regolamento di previdenza CP-SSIC

B Appendice (in vigore dal 1° luglio 2009)

1 Piano di previdenza

1.1 Salario minimo per l'ammissione, salario annuale coordinato, importi limite	Fr. 20'520.00 salario minimo secondo l'art. 2 LPP Fr. 23'940.00 trattenuta di coordinamento AVS Fr. 3'420.00 salario coordinato minimo Fr. 82'080.00 salario annuale mass. (ass. base) Fr. 191'520.00 salario annuale mass. (LPP Plus tipo A e B)																																												
1.2 Salario coordinato degli assicurati invalidi parziali	Per le persone invalide parzialmente ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità, gli importi limite sono ridotti come segue: <table data-bbox="703 824 1444 965"> <tr> <td>Diritto alla rendita</td> <td>Riduzione degli importi limite</td> </tr> <tr> <td>1/4</td> <td>1/4</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>3/4</td> <td>3/4</td> </tr> </table>	Diritto alla rendita	Riduzione degli importi limite	1/4	1/4	1/2	1/2	3/4	3/4																																				
Diritto alla rendita	Riduzione degli importi limite																																												
1/4	1/4																																												
1/2	1/2																																												
3/4	3/4																																												
1.3 Età ordinaria di pensionamento	Donne: 64 anni; uomini: 65 anni																																												
1.4 Aliquota di conversione in % dell'avere di vecchiaia disponibile all'età ordinaria di pensionamento	<table data-bbox="703 1055 1444 1447"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anno di nascita</th> <th colspan="2">Uomini</th> <th colspan="2">Donne</th> </tr> <tr> <th>Avere LPP</th> <th>Avere sovra-obbligatorio</th> <th>Avere LPP</th> <th>Avere sovra-obbligatorio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1943</td> <td>7.05</td> <td>6.60</td> <td>7.15</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>1944</td> <td>7.05</td> <td>6.60</td> <td>7.10</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>1945</td> <td>7.00</td> <td>6.60</td> <td>7.00</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>1946</td> <td>6.95</td> <td>6.60</td> <td>6.95</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>1947</td> <td>6.90</td> <td>6.60</td> <td>6.90</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>1948</td> <td>6.85</td> <td>6.60</td> <td>6.85</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>>=1949</td> <td>6.80</td> <td>6.60</td> <td>6.80</td> <td>6.60</td> </tr> </tbody> </table>	Anno di nascita	Uomini		Donne		Avere LPP	Avere sovra-obbligatorio	Avere LPP	Avere sovra-obbligatorio	1943	7.05	6.60	7.15	6.60	1944	7.05	6.60	7.10	6.60	1945	7.00	6.60	7.00	6.60	1946	6.95	6.60	6.95	6.60	1947	6.90	6.60	6.90	6.60	1948	6.85	6.60	6.85	6.60	>=1949	6.80	6.60	6.80	6.60
Anno di nascita	Uomini		Donne																																										
	Avere LPP	Avere sovra-obbligatorio	Avere LPP	Avere sovra-obbligatorio																																									
1943	7.05	6.60	7.15	6.60																																									
1944	7.05	6.60	7.10	6.60																																									
1945	7.00	6.60	7.00	6.60																																									
1946	6.95	6.60	6.95	6.60																																									
1947	6.90	6.60	6.90	6.60																																									
1948	6.85	6.60	6.85	6.60																																									
>=1949	6.80	6.60	6.80	6.60																																									
1.5 Regola per la riduzione dell'aliquota di conversione (pensionamento anticipato)	Riduzione dell'aliquota di conversione per ogni mese di anticipo (anteriore all'età ordinaria di pensionamento) = 0.012 per cento.																																												
1.6 Accrediti di vecchiaia assicurazione base LPP	<table data-bbox="703 1603 1444 1816"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Accredito di vecchiaia in % del salario annuale assicurato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 – 34</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td>35 – 44</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>45 – 54</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>55 – 64/65</td> <td>18 %</td> </tr> </tbody> </table>	Età	Accredito di vecchiaia in % del salario annuale assicurato	25 – 34	7 %	35 – 44	10 %	45 – 54	15 %	55 – 64/65	18 %																																		
Età	Accredito di vecchiaia in % del salario annuale assicurato																																												
25 – 34	7 %																																												
35 – 44	10 %																																												
45 – 54	15 %																																												
55 – 64/65	18 %																																												
1.7 Accrediti di vecchiaia LPP Plus	<table data-bbox="703 1827 1444 2029"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>in % del salario annuale assicurato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 – 34</td> <td>9.9%</td> </tr> <tr> <td>35 – 44</td> <td>11.4%</td> </tr> <tr> <td>45 – 54</td> <td>15,0%</td> </tr> <tr> <td>55 – 64/65</td> <td>18,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Età	in % del salario annuale assicurato	25 – 34	9.9%	35 – 44	11.4%	45 – 54	15,0%	55 – 64/65	18,0%																																		
Età	in % del salario annuale assicurato																																												
25 – 34	9.9%																																												
35 – 44	11.4%																																												
45 – 54	15,0%																																												
55 – 64/65	18,0%																																												

Regolamento di previdenza CP-SSIC

1.8 Interessi sul capitale	2,00 % sulla parte obbligatoria e sovraobbligatoria (fissato annualmente dal Consiglio di fondazione)																																													
1.9 Contributi assicurazione base LPP	<table border="0"> <tr> <td>Età</td> <td colspan="2">Contributo in % del salario annuale assicurato</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DL (dat. di lavoro)</td> <td>SA (salariato)</td> </tr> <tr> <td>18 – 24</td> <td>2,35 %</td> <td>2,35 %</td> </tr> <tr> <td>25 – 34</td> <td>5,85 %</td> <td>5,85 %</td> </tr> <tr> <td>35 – 44</td> <td>7,35 %</td> <td>7,35 %</td> </tr> <tr> <td>45 – 54</td> <td>9,85 %</td> <td>9,85 %</td> </tr> <tr> <td>55 – 64/65</td> <td>11,35 %</td> <td>11,35 %</td> </tr> </table> <p>Il datore di lavoro prende in carico la metà del contributo.</p>	Età	Contributo in % del salario annuale assicurato			DL (dat. di lavoro)	SA (salariato)	18 – 24	2,35 %	2,35 %	25 – 34	5,85 %	5,85 %	35 – 44	7,35 %	7,35 %	45 – 54	9,85 %	9,85 %	55 – 64/65	11,35 %	11,35 %																								
Età	Contributo in % del salario annuale assicurato																																													
	DL (dat. di lavoro)	SA (salariato)																																												
18 – 24	2,35 %	2,35 %																																												
25 – 34	5,85 %	5,85 %																																												
35 – 44	7,35 %	7,35 %																																												
45 – 54	9,85 %	9,85 %																																												
55 – 64/65	11,35 %	11,35 %																																												
1.10 Contributi LPP Plus	<table border="0"> <tr> <td colspan="5">Contributo in % del salario annuale assicurato</td> </tr> <tr> <td>Età</td> <td colspan="2">Tipo A</td> <td colspan="2">Tipo B</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Finanz. paritetico</td> <td colspan="2">Contributo sup. DL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DL</td> <td>SA</td> <td>DL</td> <td>SA</td> </tr> <tr> <td>18 – 24</td> <td>2,35 %</td> <td>2,35 %</td> <td>3,10 %</td> <td>1,60 %</td> </tr> <tr> <td>25 – 34</td> <td>7,30 %</td> <td>7,30 %</td> <td>9,31 %</td> <td>5,29 %</td> </tr> <tr> <td>35 – 44</td> <td>8,05 %</td> <td>8,05 %</td> <td>9,31 %</td> <td>6,79 %</td> </tr> <tr> <td>45 – 54</td> <td>9,85 %</td> <td>9,85 %</td> <td>10,30 %</td> <td>9,40 %</td> </tr> <tr> <td>55–64/65</td> <td>11,35 %</td> <td>11,35 %</td> <td>11,82 %</td> <td>10,88 %</td> </tr> </table>	Contributo in % del salario annuale assicurato					Età	Tipo A		Tipo B			Finanz. paritetico		Contributo sup. DL			DL	SA	DL	SA	18 – 24	2,35 %	2,35 %	3,10 %	1,60 %	25 – 34	7,30 %	7,30 %	9,31 %	5,29 %	35 – 44	8,05 %	8,05 %	9,31 %	6,79 %	45 – 54	9,85 %	9,85 %	10,30 %	9,40 %	55–64/65	11,35 %	11,35 %	11,82 %	10,88 %
Contributo in % del salario annuale assicurato																																														
Età	Tipo A		Tipo B																																											
	Finanz. paritetico		Contributo sup. DL																																											
	DL	SA	DL	SA																																										
18 – 24	2,35 %	2,35 %	3,10 %	1,60 %																																										
25 – 34	7,30 %	7,30 %	9,31 %	5,29 %																																										
35 – 44	8,05 %	8,05 %	9,31 %	6,79 %																																										
45 – 54	9,85 %	9,85 %	10,30 %	9,40 %																																										
55–64/65	11,35 %	11,35 %	11,82 %	10,88 %																																										
1.11 Contributo rischio	4,7 %; questo contributo è composto di: 1 % per rischio decesso, 3,0 % per rischio invalidità e 0,7 % per spese amministrative.																																													
1.12 Contributo spese PPA	A dipendenza del costo, almeno Fr. 200.00, al massimo Fr. 1'000.00 per la gestione di ogni prelievo anticipato/costituzione in pegno PPA																																													
1.13 Capitale al decesso	Il capitale al decesso ai sensi dell'articolo 15.3.4 corrisponde al 50 % dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso.																																													
1.14 Unione registrata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finché un'unione registrata dura, i partner registrati sono equiparati alle persone sposate. 2. In caso di decesso di uno dei partner, il partner superstite ha diritto alle stesse prestazioni di un coniuge. 3. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata ha i medesimi effetti del divorzio. 																																													

Regolamento di previdenza CP-SSIC

2 Tabella per l'acquisto nell'assicurazione base

Limite superiore delle prestazioni regolamentari (avere di vecchiaia)
(ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 LFLP)

Applicabile:	per uomini e donne
In vigore dal:	1° gennaio 2006
Tasso d'interesse:	2.00 %
Età:	al momento dell'acquisto (anno civile meno anno di nascita)
Importo:	tasso del contributo di risparmio regolamentare in % del salario assicurato
AV mass.:	avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
Calcolo:	in anni e mesi esatti (interpolazione lineare in rapporto al valore dell'anno precedente)

Regolamento di previdenza CP-SSIC

Età	Contributo	AV mass.
fino a 24	0.00	0.00
25	7.00	7.00
26	7.00	14.14
27	7.00	21.42
28	7.00	28.85
29	7.00	36.43
30	7.00	44.16
31	7.00	52.04
32	7.00	60.08
33	7.00	68.28
34	7.00	76.65
35	10.00	88.18
36	10.00	99.94
37	10.00	111.94
38	10.00	124.18
39	10.00	136.67
40	10.00	149.40
41	10.00	162.39
42	10.00	175.64
43	10.00	189.15
44	10.00	202.93
45	15.00	221.99
46	15.00	241.43
47	15.00	261.26
48	15.00	281.48
49	15.00	302.11
50	15.00	323.15
51	15.00	344.62
52	15.00	366.51
53	15.00	388.84
54	15.00	411.62
55	18.00	437.85
56	18.00	464.61
57	18.00	491.90
58	18.00	519.74
59	18.00	548.13
60	18.00	577.09
61	18.00	606.64
62	18.00	636.77
63	18.00	667.50
64	18.00	698.85
65	18.00	730.83

Regolamento di previdenza CP-SSIC

3 Tabella per l'acquisto LPP Plus

Limite superiore delle prestazioni regolamentari (avere di vecchiaia)
(ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 LFLP)

Applicabile:	per uomini e donne
In vigore dal:	1° gennaio 2006
Tasso d'interesse:	2.00 %
Età:	al momento dell'acquisto (anno civile meno anno di nascita)
Importo:	tasso del contributo di risparmio regolamentare in % del salario assicurato
AV mass.:	avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
Calcolo:	in anni e mesi esatti (interpolazione lineare in rapporto al valore dell'anno precedente)

Regolamento di previdenza CP-SSIC

Età	Contributo	AV mass.
fino a 24	0.00	0.00
25	9.90	9.90
26	9.90	20.00
27	9.90	30.30
28	9.90	40.80
29	9.90	51.52
30	9.90	62.45
31	9.90	73.60
32	9.90	84.97
33	9.90	96.57
34	9.90	108.40
35	11.40	121.97
36	11.40	135.81
37	11.40	149.93
38	11.40	164.32
39	11.40	179.01
40	11.40	193.99
41	11.40	209.27
42	11.40	224.86
43	11.40	240.75
44	11.40	256.97
45	15.00	277.11
46	15.00	297.65
47	15.00	318.60
48	15.00	339.98
49	15.00	361.77
50	15.00	384.01
51	15.00	406.69
52	15.00	429.82
53	15.00	453.42
54	15.00	477.49
55	18.00	505.04
56	18.00	533.14
57	18.00	561.80
58	18.00	591.04
59	18.00	620.86
60	18.00	651.28
61	18.00	682.30
62	18.00	713.95
63	18.00	746.23
64	18.00	779.15
65	18.00	812.73